

COMUNE DI MONGHIDORO
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO CONCERNENTE
I CRITERI D'ACCESSO
AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
E DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA,
AL SERVIZIO FORNITURA PASTI,
AL SERVIZIO DI TELESOCORSO E LE VACANZE ANZIANI.**

Art. 1 Campo di intervento

Si pone una particolare attenzione ai casi in cui l'utente sia destinatario di prestazioni socio-sanitarie integrate inerenti il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), prestazioni erogate in integrazione con i servizi sanitari dell'A.S.L. Bologna Sud, in rispondenza al dettato di cui all'art. 21 L.R. n. 5/94 in materia di tutela e valorizzazione della popolazione anziana e di interventi a favore di anziani non autosufficienti ed in applicazione dei criteri e delle modalità di accesso previste ai sensi del vigente Accordo di programma distrettuale.

Il S.A.D. e l'A.D.I., tendono a favorire il permanere dell'assistito nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in case di riposo e case protette.

Fermo restando che le prestazioni socio-assistenziali a rilievo sanitario degli assistiti in A.D.I. erogate dal Servizio sociale comunale vengono rimborsate dall'Azienda USL all'Amministrazione Comunale ai sensi delle vigenti normative e della convenzione tra gli Enti, le prestazioni socio-assistenziali degli assistiti in A.D.I. sono anche prestazioni afferenti al S.A.D. ai fini delle disposizioni del presente regolamento.

Si fa riferimento alla Rete dei Servizi socio sanitari di cui alla L.R. n. 5/94 art. 20 Co. 2 e del vigente Accordo di programma distrettuale (Assistenza domiciliare integrata, Centri Diurni, Case protette, Residenze Sanitarie Assistenziali). Inoltre si fa riferimento alla Case di riposo private o pubbliche esistenti sul territorio ed al Servizi di assistenza domiciliare ed altri servizi alla persona erogati dall'Amministrazione Comunale a mezzo del Servizio Sociale Comunale o tramite l'apporto del volontariato sociale.

Le prestazioni del S.A.D. e di A.D.I. sono integrate con le altre prestazioni sanitarie erogate dai competenti servizi dell'A.S.L. o da strutture con questa convenzionate, nonché da altri interventi offerti dalla Rete dei servizi alla popolazione anziana, quali l'Assistenza Sociale, i servizi di mensa e distribuzione pasti, vacanze anziani, telesoccorso ed altri servizi alla persona eventualmente erogati sia dall'Amministrazione Comunale che dal volontariato sociale.

L'insieme delle prestazioni del S.A.D. e di A.D.I. e tutte le prestazioni degli altri servizi della rete vengono offerte anche in diretto rapporto con l'impegno assunto dai familiari dell'assistito a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto, a fronte dell'eventuale corresponsione dell' assegno di cura di cui all'art. 21 comma 3° L.R. n. 5/94.

I servizi e le prestazioni di S.A.D. e di A.D.I. vengono coordinati con gli interventi di sostegno domiciliare previsti all'art. 15 della legge quadro sugli interventi e servizi sociali 8.11.2000 n. 328.

Art. 2 S.A.D. e A.D.I. Destinatari

Sulla base delle vigenti normative, vengono individuati quali destinatari degli interventi del S.A.D. le persone anziane non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e i maggiorenni inabili a compiere gli atti quotidiani della vita, residenti nel Comune di Monghidoro.

Nel momento in cui le condizioni dell'assistito richiedono l'attivazione di una valutazione multidimensionale questa viene effettuata, ai sensi del vigente Accordo di programma distrettuale, in raccordo con i competenti servizi dell'A.S.L., con conseguente individuazione di un Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) da parte della competente Unità di Valutazione Geriatrica del S.A.A.. Vengono pertanto eventualmente attivate le prestazioni di A.D.I. secondo le modalità e le condizioni stabilite nel P.A.I..

Art. 3 S.A.D. e A.D.I. Prestazioni socio-assistenziali erogabili

Il S.A.D. e l'A.D.I. (quest'ultimo per le funzioni di competenza del Servizio Sociale Comunale) prevedono l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali individuate da idoneo Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.).

Art. 4
Prestazioni non erogabili

Il S.A.D. non prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- 1 Interventi sanitari
- 2 Interventi medico-infermieristici (ad eccezione della prevenzione e cura delle piaghe da decubito e del controllo e l'assunzione di farmaci)
- 3 Riabilitazioni specialistiche

Art. 5
Modalità di accesso al servizio S.A.D.

Il cittadino residente o coloro che agiscono per suo conto presentano domanda di ammissione al S.A.D. presso lo sportello dei Servizi sociali dell'Amministrazione Comunale, compilando l'apposito schema di domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, compilando il modulo concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui alle disposizioni dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme del vigente Regolamento comunale sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva unica contengono l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 675/96 e successive norme modificative ed integrative.

Nella domanda deve essere altresì dichiarato ogni altro elemento certificativo utile ad individuare l'effettiva situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, con particolare riguardo alla stato di non autosufficienza o inabilità di cui al precedente art. 2.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n. 130, il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione ai sensi dell'art. 4 comma 2, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.. Qualora, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata, emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, tali da influire sulla determinazione della tariffa personalizzata del servizio, la decorrenza degli effetti avrà vigenza a partire dal primo gennaio seguente alla data di attestazione della presentazione della nuova dichiarazione.

Art. 6 **Valutazione delle domande di ammissione**

L'Assistente sociale responsabile del caso competente istruisce le domande, compiendo una visita domiciliare presso l'abitazione dell'assistito, valutando la situazione personale, economica e sociale dello stesso, al fine di determinarne lo stato di bisogno. Nel caso in cui le condizioni dell'assistito richiedono l'attivazione di una valutazione multidimensionale questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi dell'A.S.L., dalla U.V.G.T. (Unità di Valutazione Geriatrica), secondo le modalità ed i procedimenti per l'attivazione e l'erogazione delle prestazioni dei servizi socio-sanitari integrati di rete di cui alla L.R. n. 5/94 con particolare riferimento all'A.D.I. ed all'assegno di cura per le cure domiciliari.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, l'Assistente sociale formula un idoneo Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) - approvato dal funzionario competente del Servizio Sociale - il quale viene portato a conoscenza e sottoscritto dal richiedente, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.

Art. 7 **Lista di attesa**

Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità individuati dal Servizio Sociale Comunale. In caso di più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione

delle domande medesime.

Elenco degli indicatori di Priorità per l'inserimento nella lista d'attesa al servizio.

1. Persona che vive sola.
2. Patologia che comporta un elevato carico assistenziale (necessità di assistenza/sorveglianza Continua).
3. Disagio o vere e proprie patologie imputabili principalmente alla solitudine o per le quali la solitudine incide in modo rilevante.

Art. 8

Sospensione e modifiche del Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.)

Il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) è operativo a seguito della firma di accettazione da parte del richiedente. L'operatività viene sospesa in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie e/o assistenziali od in caso altre assenze preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall'assistito al Servizio Sociale del Comune.

Il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) è altresì aggiornabile periodicamente da parte dell'Assistente sociale, secondo lo stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio. Il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) aggiornato, viene formalmente comunicato al richiedente.

Le prestazioni indicate nel Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) vengono individuate per tipologia, frequenza di erogazione e conseguentemente rapportate all'impegno orario degli operatori di base del S.A.D.

Il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) può essere modificato anche nel caso in cui all'assistito venga ad essere soggetto ad una valutazione multidimensionale per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie integrate di A.D.I..

Art. 9

Partecipazione degli utenti agli oneri di gestione del servizio.

Quota di contribuzione.

Aggiornamento delle tariffe.

L'Amministrazione Comunale richiede una partecipazione economica degli utenti determinata in base alle ore dell'intervento rapportato all'ISEE indicatore.

In applicazione dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 31.03.1998 n. 109 modificato dal Decreto Legislativo 3 05.2000 n. 130 ed ai sensi del vigente Regolamento sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento per i servizi territoriali e semiresidenziali per anziani, è il nucleo familiare di base stabilito dalla legge.

Sono obbligati in solido al pagamento dell'eventuale quota contributiva l'assistito, il coniuge o dal convivente more uxorio e gli altri membri della famiglia anagrafica.

La misura della tariffa massima relativa alla quota di contribuzione e il valore ISEE per l'accesso alla quota di contribuzione personalizzata è stabilita e viene aggiornata dal Consiglio Comunale negli allegati tariffari al bilancio di previsione di esercizio.

La misura della quota di contribuzione unitaria personalizzata viene individuata risolvendo la seguente proporzione:

Quota di contribuzione intera unitaria (Tariffa massima) : Soglia di accesso ISEE al beneficio =
Quota di contribuzione personalizzata : ISEE nucleo familiare.

La quota di contribuzione mensile verrà determinata moltiplicando la quota di contribuzione unitaria personalizzata per il numero delle ore fruite.

Art. 10

Riscossione della Quota di contribuzione.

La riscossione delle quote contributive è effettuata mensilmente inviando all'abitazione dell'assistito le bollette.

Eventuali sospensioni - anche giornaliere - del servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore, potranno essere richieste dall'assistito entro il termine massimo di tre giorni da quello previsto per la sospensione dell'erogazione delle prestazioni, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione per il numero di prestazioni di cui si chiede la sospensione.

Nel caso di persistenti inadempienze all'assolvimento della quota contributiva, si procederà alla riscossione coattiva a termini di legge.

Art. 11

Servizio pasti

In presenza di persone non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale, nè di familiari od altri conoscenti fisicamente in grado di aiutarli in tale incombenza, lo stesso viene fornito dall'Amministrazione Comunale, con eventuale trasporto a domicilio.

Il servizio pasti - erogato per il pasto di mezzodì - viene prestato dal lunedì al venerdì durante tutto il corso dell'anno con esclusione del Natale e della Pasqua.

E' competenza dell'Assistente Sociale la decisione in merito all'ammissione al servizio, alla formulazione ed all'aggiornamento del Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) sottoscritto dal funzionario del Servizio Sociale comunale competente per il riscontro della compatibilità economica.

Per quanto attiene le modalità di accesso al servizio, le eventuali liste d'attesa, il nucleo familiare di riferimento per l'individuazione del valore ISEE utile a determinare la Quota di partecipazione dell'utente ai costi del servizio, il criterio proporzionale per il calcolo della Quota di partecipazione personalizzata, la decorrenza degli effetti della presentazione di nuove dichiarazioni sostitutive uniche in sostituzione di quelle già presentate e non ancora venute a termine di vigenza, valgono le norme del presente regolamento inerenti il servizio S.A.D..

La misura della Quota di contribuzione intera unitaria (Tariffa massima) e il valore ISEE per l'accesso alla Quota di contribuzione personalizzata vengono annualmente stabiliti dal Consiglio Comunale negli allegati tariffari al bilancio di previsione di esercizio.

Eventuali sospensioni - anche giornaliere - del servizio potranno essere richieste dall'assistito entro il termine massimo delle ore otto e trenta del giorno di fornitura del pasto, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione al servizio per il numero di pasti di cui si chiede la sospensione.

Art 12

Telesoccorso

Il telesoccorso è uno dei servizi afferenti alla rete dei servizi socio-sanitari integrati per anziani di cui alla L.R. 5/94 ed al vigente accordo di programma. Il servizio si pone la finalità di tutelare i soggetti anziani esposti a rischi di natura sanitaria e sociale attraverso la predisposizione di un sistema di telecomunicazione in grado di attivare interventi di prevenzione e controllo, nonché soccorso in caso di emergenza.

In particolare il servizio di telesoccorso, quale intervento della rete integrata socio-sanitaria, costituisce una delle risorse finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- fornire un idoneo supporto agli anziani soli in condizione di rischio socio-sanitario;
- prevenire l'istituzionalizzazione di anziani per i quali sia possibile attivare un piano assistenziale personalizzato a domicilio;
- prevenire stati di emarginazione ed abbandono di anziani che si trovino in particolare condizione di rischio socio-assistenziale e sanitario.

Art. 13

Destinatari

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari del Servizio di telesoccorso gli anziani residenti in Monghidoro che si trovano in condizione di rischio sociale e/o sanitario per i quali l'attivazione del servizio sia tra gli interventi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) da parte della competente Unità di Valutazione Geriatrica del S.A.A.

E' competenza dell'Assistente Sociale la decisione in merito all'ammissione al servizio, alla formulazione ed all'aggiornamento del Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) sottoscritto dal funzionario del Servizio Sociale comunale competente per il riscontro della compatibilità economica.

Per quanto attiene le modalità di accesso al servizio, le eventuali liste d'attesa, il nucleo familiare di riferimento per l'individuazione del valore ISEE utile a determinare la Quota di partecipazione dell'utente ai costi del servizio, il criterio proporzionale per il calcolo della Quota di partecipazione personalizzata, la decorrenza degli effetti della presentazione di nuove dichiarazioni sostitutive uniche in sostituzione di quelle già presentate e non ancora venute a termine di vigenza, valgono le norme del presente regolamento inerenti il servizio S.A.D..

La misura della Quota di contribuzione intera mensile (Tariffa massima) e il valore ISEE per l'accesso alla Quota di contribuzione personalizzata vengono annualmente stabiliti dal Consiglio Comunale negli allegati tariffari al bilancio di previsione di esercizio.

Art. 14

Vacanze anziani

Possono usufruire della vacanze anziani le persone residenti a Monghidoro di età non inferiore ai 65

anni compiuti, autosufficienti, che non svolgono alcuna attività lavorativa.
In deroga ai limiti di età sono ammessi alle vacanze anziani gli invalidi civili, purché autosufficienti, con una menomazione accertata pari o superiore all'80%.

E' competenza del Servizio assistenza le decisioni in merito all'ammissione al servizio.

Per quanto attiene le modalità di accesso al servizio, le eventuali liste d'attesa, il nucleo familiare di riferimento per l'individuazione del valore ISEE utile a determinare la Quota di partecipazione dell'utente ai costi del servizio, il criterio proporzionale per il calcolo della Quota di partecipazione personalizzata, la decorrenza degli effetti della presentazione di nuove dichiarazioni sostitutive uniche in sostituzione di quelle già presentate e non ancora venute a termine di vigenza, valgono le norme del presente regolamento inerenti il servizio S.A.D..

La misura della Quota di contribuzione intera una tantum (Tariffa massima) e il valore ISEE per l'accesso alla Quota di contribuzione personalizzata vengono annualmente stabiliti dal Consiglio Comunale negli allegati tariffari al bilancio di previsione di esercizio.

Coloro che, dopo aver pagato la quota di contribuzione, intendono rinunciare hanno diritto alla restituzione della quota se la comunicazione perviene all'Ufficio almeno dieci giorni prima la partenza.

Art. 15 Controlli

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti I servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinate dal procedimento di controllo individuato con Deliberazione di Giunta Comunale 16.03.2000 n. 28 ai sensi degli artt. 1 comma 2° e 11 del D.P.R. 20.10.1998 n. 403 e tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'ISEE.

Art. 16 Recuperi e rivalse

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati in solido redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l'Amministrazione Comunale può recuperare al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, la quota di contribuzione ai servizi concessi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati in solido con un impegno di pagamento da sottoscrivere per l'erogazione del servizio.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del servizio.

Art. 17
Interruzione dell'intervento assistenziale

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.